



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

AGENZIA PROVINCIALE PROTEZIONE AMBIENTE

Prot. n.

PROVVEDIMENTO del DIRIGENTE dell'AGENZIA N. 340 DI DATA 10 Luglio 2026

O G G E T T O:

SETTORE QUALITÀ AMBIENTALE Art. 5 legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19 - Verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale del progetto "Ampliamento attività gestione rifiuti in loc. Ceole" nel Comune di Riva del Garda, proposto dalla società Ralacarta S.r.l.. Esclusione dal procedimento di VIA con condizione ambientale. (SCR-2026-09)

In data 2 aprile 2026 la società Ralacarta S.r.l. ha presentato domanda di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale (VIA), ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, per il progetto "Ampliamento attività gestione rifiuti in loc. Ceole", sito nel Comune di Riva del Garda, corredato dallo studio preliminare ambientale. Ai sensi del comma 8 ter, dell'art. 5, della l.p. n. 19/2013 il proponente dell'opera ha richiesto che l'efficacia temporale del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA sia pari a 10 anni.

L'intervento è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, lettera b) del decreto legislativo 152/2006 in quanto la valutazione preliminare di cui all'art. 3, comma 3, della legge provinciale n. 19/2013 aveva ritenuto che le modifiche del progetto, appartenente alla tipologia 7.zb) dell'allegato IV alla parte II del medesimo decreto, dovessero essere valutate complessivamente in funzione delle loro possibili ripercussioni negative sull'ambiente. Inoltre il progetto è sottoposto a verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 6, lettera d) dello citato decreto, rientrando anche nella tipologia 7.za) dell'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, della l.p. n. 19 del 2013, l'avviso di avvenuto deposito del progetto è stato pubblicato all'albo elettronico provinciale, a cura dell'U.O. per le valutazioni ambientali dell'APPA, in data 15 aprile 2026. Analogo avviso è stato pubblicato all'albo telematico del Comune di Riva del Garda, territorialmente interessato dal progetto.

Il progetto non ricade in alcuna area protetta e non interessa aree soggette ad uso civico.

L'istruttoria è stata svolta dall'U.O. per le valutazioni ambientali dell'APPA, mediante indizione di una conferenza dei servizi per l'esame del progetto. Alla conferenza dei servizi, tenutasi in data 18 maggio 2026, oltre al proponente dell'opera, sono state invitate le seguenti strutture provinciali ed amministrazioni pubbliche competenti per materia: Settore autorizzazioni e controlli dell'APPA, Servizio Utilizzazione acque pubbliche dell'APRIE, Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio, Servizio Bacini montani, Servizio Prevenzione rischi e centrale unica di emergenza, Servizio Antincendi e protezione civile, Servizio Gestione strade, Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali, U.O. igiene e sanità pubblica dell'ASUIT, Comune di Riva del Garda, Comune di Arco, Comunità Alto Garda e Ledro.

Si dà atto che non sono pervenute osservazioni scritte entro il termine previsto dall'art. 5, comma 3, della legge provinciale n. 19/2013.

Il progetto riguarda l'ampliamento dell'attività di gestione di rifiuti della società proponente, inerente lo stabilimento posto nella zona industriale sul lato ovest della SS45bis in località Ceole, nel Comune di Riva del Garda e limitrofo al territorio comunale di Arco e si articola in differenti fasi distinte.

La "Fase 1", che prevede la costruzione di un nuovo capannone (il n. 2) e la riorganizzazione degli spazi, è stata autorizzata con AUT n. 43 di data 30/01/2026 per le operazioni di recupero R13, R12, R4 e R3 su rifiuti non pericolosi per un totale annuo pari a 59.983 t, ed è in corso di realizzazione.

La "Fase 2" prevede in sintesi:

- Aumento dei rifiuti non pericolosi: è previsto un incremento del quantitativo massimo di rifiuti non pericolosi destinati al recupero, passando dagli attuali 59.983 t/anno a 148.255 t/anno. Verranno inoltre introdotti nuovi codici CER da recuperare, come ad esempio toner, batterie alcaline e accumulatori.

- Gestione dei rifiuti pericolosi: il progetto introduce l'esercizio delle attività di recupero per i rifiuti pericolosi, per un quantitativo annuo di 3.000 t.
- Smaltimento di rifiuti: viene richiesta l'autorizzazione per esercitare attività di smaltimento D13, D14 e D15 per casi specifici di rifiuti pericolosi e non pericolosi, fino a un massimo complessivo di 300 t/anno.
- Attività di rottamazione veicoli fuori uso non disciplinati dal d.lgs. n. 209/2003: verrà introdotta l'attività di rottamazione per veicoli fuori uso non disciplinati dal d. lgs. n. 209/2003 (ad es. semirimorchi, rimorchi, muletti, escavatori e pale meccaniche) all'interno dell'area metalli, nel capannone 2.
- *End of Waste* per il legno: la società intende richiedere la qualifica di "*End of Waste*" per i rifiuti a base di legno, al fine di produrre nuova materia prima commercializzabile, come combustibile cippato o materiale per pellet.
- Riorganizzazione degli spazi: le attività e i depositi verranno riorganizzati tra il capannone 1 esistente e il nuovo capannone 2, suddividendo le aree promiscue, l'area carta/cartone, l'area metalli e l'area recupero cavi e RAEE. Verrà creata anche un'area esterna specificamente dedicata allo stoccaggio dei rifiuti ad alto rischio di incendio.

Da quanto emerso dalla conferenza dei servizi e dai pareri tecnici pervenuti si espongono le seguenti conclusioni.

Dal punto di vista urbanistico l'area complessiva di intervento è individuata catastalmente dalle pp.edd. 3413, 3414 e dalle pp. ff. 4344, 2777/2, 2770/1, 2770/5, 2770/6, 2770/4, 2770/7, 4354/5, 2816/1, 4354/18, 2816/11, 4354/21, 2816/14 (parte) C.C. Riva, ricadendo in aree classificate come "*Zona D1 produttivo esistente – di completamento locale*" e "*Zona D2 produttivo di espansione locale*" (rispettivamente D104 e D105, art. 29 N.d.A. del P.R.G. del Comune di Riva del Garda). Il progetto risulta pertanto conforme con le destinazioni d'uso delle aree, in quanto l'area complessiva (esistente con capannone 1 posto a nord e ampliamento con capannone 2 di nuova realizzazione a sud) rientra in aree produttive e non rientra in aree di tutela ambientale. L'area dell'impianto è stata peraltro localizzata nel Piano provinciale di gestione rifiuti con d.G.P. n. 2186 di data 02/12/2016 sulle pp.edd. 3413 e 3414 C.C. Riva. La recente autorizzazione (AUT) sopra citata ha autorizzato l'ampliamento dell'area dell'impianto nelle attigue pp. ff. sopra elencate, previa verifica dei criteri localizzativi di cui al paragrafo 4.6.2 del 5° Aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti-stralcio rifiuti urbani (approvato con d.G.P. n. 1506 dd. 26/08/2022).

Il Comune di Riva del Garda ha confermato che sul capannone esistente, p.ed. 3413 C.C. Riva, è in corso di rilascio il permesso di costruire in deroga, con previsione di trattamento di carta da macero. È stato espresso parere favorevole all'intervento, purché siano rispettati i presupposti alla base della deroga urbanistica (rilasciata con Delibera del Consiglio Comunale n. 4/2026) agli indici di zona, che prevede in sintesi:

- la realizzazione di una nuova tettoia sul lato est, destinata alla copertura della carta da macero;
- una tettoia di collegamento tra i due compendi;
- una nuova tettoia in copertura con installazione di pannelli fotovoltaici.

Per quanto riguarda il compendio di nuova realizzazione a sud, su PL32, si è confermato che è stata rilasciata l'autorizzazione della Giunta Comunale alla variante al Piano di Lottizzazione (Delibera della Giunta Comunale n. 79 del 7 maggio 2026) ed è in corso il rilascio del permesso di costruire, in variante, al fine di poter realizzare la tettoia di collegamento tra i due compendi. Quanto rappresentato negli elaborati allegati alla relazione di screening costituisce pertanto una fase dell'iter realizzativo dell'intervento.

Alla luce di quanto rappresentato, il Comune di Riva del Garda ha ribadito la necessità che permangano validi tutti i presupposti posti a fondamento del ricorso all'istituto della deroga ed ha evidenziato inoltre, quale aspetto di rilievo, la necessità di porre particolare attenzione allo stoccaggio dei rifiuti negli spazi scoperti anche in considerazione della prossimità del compendio all'asse stradale.

Il Comune di Arco si è espresso in particolare sugli aspetti relativi alla viabilità ed alla valutazione dell'impatto acustico sull'abitato di Ceole, per quanto di seguito esposto.

Per quanto riguarda la viabilità, si è preso atto del significativo aumento del transito di mezzi pesanti derivante dall'esercizio dell'attività in questione, che interesserà in larga parte la viabilità ricadente nel territorio del Comune di Arco.

In merito al rumore, valutata la relazione di impatto acustico, considerato che i macchinari di produzione sono collocati all'interno del capannone, che lo stesso risulta schermato da una muratura sul lato ovest, in direzione dell'abitato, nonché tenuto conto dei valori di rumorosità rilevati presso l'abitazione immediatamente adiacente allo stabilimento, si sono ritenuti rispettati i limiti previsti dal Piano di zonizzazione acustica del Comune di Arco, adottato nel 2021, che classifica l'area dell'abitato di Ceole in classe II.

Per quanto sopra esposto, il Comune di Arco ha richiesto che venga verificato l'impatto acustico esteso all'abitato di Ceole, una volta che l'attività sarà entrata a regime produttivo, al fine di confermare il rispetto dei limiti previsti. Inoltre ha richiesto di valutare di prevedere un monitoraggio dei flussi veicolari, con particolare riferimento al passaggio dei camion lungo la viabilità provinciale di accesso.

Per quanto concerne gli aspetti di competenza del Settore autorizzazioni e controlli dell'APPA, sono stati analizzati i criteri localizzativi, gestionali ed autorizzativi, di cui si riportano nel seguito le valutazioni emerse nel corso dell'istruttoria.

La documentazione presentata ha analizzato i criteri localizzativi di esclusione e penalizzanti per gli impianti di gestione di rifiuti non pericolosi previsti dal paragrafo 4.6.2 del 5° Aggiornamento al Piano provinciale di gestione dei rifiuti - stralcio rifiuti urbani (d.G.P. n. 1506 del 26/08/2022). Inoltre ha valutato le aree idonee e non idonee agli impianti di recupero di rifiuti speciali pericolosi, definite dal relativo Piano provinciale - stralcio rifiuti pericolosi (d.G.P. n. 2593 del 12/11/2004). Poiché tale analisi ha escluso qualsiasi interferenza con i criteri escludenti e ha valutato adeguatamente i criteri penalizzanti, la localizzazione del progetto è risultata coerente con la pianificazione di settore.

Nella documentazione presentata si fa riferimento all'intenzione di depositare nell'area scoperta alcune tipologie di rifiuti (sia propri che di terzi), al fine di ottimizzare ulteriormente gli spazi nelle aree di lavorazione dei rifiuti (vetro, metalli ferrosi e non ferrosi, carta/cartone, legno, plastica rigida e non quali PE, PP, PVC, PS), sia in container scarrabili, sia con deposito direttamente a terra, garantendo l'identificazione e la separazione netta con altri rifiuti.

Inoltre, nella documentazione si specifica che i rifiuti che necessitano di una particolare attenzione dal punto di vista antincendio, sia pericolosi che non, saranno stoccati in un'area esterna dedicata (Area rifiuti alto rischio incendio): per i rifiuti pericolosi (ad esempio rifiuti costituiti o contenenti pile e batterie al litio) saranno utilizzati dei container chiusi, mentre per i rifiuti non pericolosi (in particolare rifiuti vegetali e ramaglie) si prevede il deposito non coperto.

Un punto che richiede maggiore attenzione è relativo alla proposta di stoccare i rifiuti in cumulo nel piazzale scoperto. A tal proposito, si precisa che la deliberazione di localizzazione della Giunta Provinciale n. 2186 di data 2 dicembre 2016 stabiliva con la prescrizione n. 3) che *“lo stoccaggio esterno dei rifiuti deve avvenire tramite container stagni*

e chiusi al fine di evitare la produzione di reflui industriali; eventuali acque produttive non potranno essere convogliate nella rete idrica esistente e dovranno essere smaltite tramite ditte autorizzate”. Come risulta dalle premesse del medesimo atto, detta prescrizione era stata impartita poiché la rete idrica allora esistente non risultava idonea a gestire le acque produttive, in quanto era previsto il mantenimento dello scarico a dispersione previo passaggio in una vasca di prima pioggia e in un disoleatore.

In merito a ciò, si è preso atto della prevista modifica della rete delle acque con il loro scarico in corso d’acqua superficiale piuttosto che a dispersione. In particolare, l’acqua di prima pioggia dei piazzali verrà convogliata nella vasca di laminazione esistente da 50 m³ e trattata da un disoleatore con filtro a coalescenza. Al riempimento della vasca di raccolta dell’acqua di prima pioggia, l’acqua di seconda pioggia verrà convogliata in n. 3 vasche di laminazione comunicanti da 50 m³ ciascuna di nuova realizzazione, a valle delle quali è presente un pozzetto di calma ed un nuovo disoleatore con filtro a coalescenza. Una volta trattate, le acque di prima e seconda pioggia verranno inviate tramite una stazione di pompaggio al Rio Bordellino di Varignano.

Alla luce di quanto sopra, si è ritenuto che la richiesta di deposito di rifiuti non pericolosi all’aperto (anche in cumuli), sia accoglibile, in quanto tale configurazione risulta coerente con il nuovo sistema di gestione delle acque meteoriche dei piazzali, i cui miglioramenti tecnici superano le criticità rilevate nel progetto del 2016 (che avevano imposto l’obbligo di stoccaggio in container stagni). Pertanto, la modifica proposta è da considerarsi compatibile con la d.G.P. n. 2186 di data 2 dicembre 2016 di localizzazione nel Piano di gestione dei rifiuti, ritenendo inoltre che non comporti una modifica al Piano di settore.

Resteranno invece a dispersione, previo passaggio attraverso uno sgrigliatore e un pozzetto scolmatore/dissabbiatore, le acque raccolte nelle caditoie.

Relativamente agli aspetti gestionali ed autorizzativi è stata indicata la necessità di verificare se ricorrono i presupposti relativi all’applicazione di quanto disposto dalla d.G.P. n. 1239 di data 26 luglio 2021, recante le disposizioni per la gestione delle “*Acque reflue industriali costituite da acque di prima pioggia e da acque di lavaggio delle aree esterne – disposizioni attuative dell’art. 18 bis del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Testo unico provinciale sulla tutela dell’ambiente dagli inquinamenti)*”. In particolare, l’art. 1, comma 2, lettera o), dell’Allegato alla suddetta deliberazione n. 1239, dispone che sono soggetti alla disciplina di cui alla deliberazione stessa gli impianti di stoccaggio, travaso e distribuzione di oli combustibili e carburanti. Pertanto la società proponente, qualora nello stabilimento intendesse realizzare un impianto di distribuzione carburanti, dovrà presentare domanda di modifica dell’autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Rio Bordellino), prevedendo le eventuali modifiche impiantistiche atte a raccogliere e trattare le acque reflue dilavanti tali aree. Ad ogni modo, ai sensi dell’art. 1 della deliberazione n. 1085 di data 25 luglio 2025, che ha modificato quanto riportato all’art. 9 della d.G.P. n. 1239 di data 26 luglio 2021 in riferimento alle tempistiche di adeguamento alla disciplina dell’articolo 18 bis del T.U.L.P., l’eventuale modifica dell’autorizzazione allo scarico deve essere ottenuta entro il 26 luglio 2028.

Nella successiva fase autorizzatoria, dovranno essere approfonditi e dettagliati tutti gli aspetti di gestione dei rifiuti ai fini del rilascio di tutti i titoli abilitativi ricompresi nell’AUT. Nello specifico per quanto riguarda il titolo di autorizzazione allo scarico, dovrà essere rivalutato il set di parametri analitici degli inquinanti su cui dovranno essere effettuate le analisi annuali, in funzione dei rifiuti che saranno stoccati nelle aree esterne ai capannoni, in accordo con l’U.O. per la tutela dell’acqua del Settore qualità ambientale dell’APPA.

Nell'ambito della conferenza di servizi il progetto è stato valutato sotto il profilo ambientale con il contributo delle strutture di APPA coinvolte per materia di competenza allo scopo di verificare la presenza di elementi, disturbi o impatti che necessitassero di un'analisi più approfondita da svolgere nell'ambito di un procedimento di valutazione di impatto ambientale.

Per quanto concerne la matrice rumore è stata presentata dalla società proponente la *“Valutazione Previsionale di Impatto Acustico relativa all'ampliamento di uno stabilimento industriale”* che ha fornito la quantificazione dei livelli di rumore generati nell'esercizio dell'attività, tenendo conto degli incrementi derivanti dalle nuove opere in progetto. Ciò anche in relazione a quanto emerso dall'esame dell'istanza di procedura preliminare QUE-2024-39, in occasione della quale vennero sollevati alcuni profili critici di come *“(omissis) l'ampliamento, dettato dalle esigenze produttive dell'Azienda, possa costituire una significativa minaccia per il clima acustico e la quiete dei ricettori qualora non vengano adottate restrizioni operative e una gestione oculata dell'attività, volte a prevenire o limitare i disturbi, anche in un'ottica di futuri sviluppi industriali”*. Le valutazioni prodotte sono riferite ai ricettori più prossimi che ricadono entro i confini amministrativi del Comune di Riva del Garda. Appare altresì evidente che per gli altri ricettori, situati a distanze superiori, compresi quelli ricadenti nel Comune di Arco, sono attesi livelli di rumore inferiori. L'analisi risulta peraltro affetta dalle relative incertezze derivanti dalle possibili diverse configurazioni di esercizio degli impianti e dalle intrinseche incertezze del modello di calcolo. Inoltre, i risultati potrebbero risentire dell'eventuale presenza di componenti tonali (KT) o impulsive (KI) nel rumore, cui sono associati i relativi fattori correttivi di cui al punto 15, dell'Allegato A, del D.M. 16/3/98. Mentre, per quanto concerne le vibrazioni, ancorché non soggette ad una specifica normativa pubblicistica di settore, pare comunque opportuno prevedere la loro mitigazione *“alla fonte”*, già in fase di progettazione esecutiva, con l'adozione di sistemi di smorzamento (quali basamenti inerziali o supporti antivibranti) adeguati ad evitare o limitare i fenomeni di disturbo nei confronti delle abitazioni. In conclusione, al fine di salvaguardare le esigenze abitative dei ricettori esposti al rumore dell'attività, viene posta la seguente condizione ambientale: *“Entro 6 (sei) mesi dalla messa in esercizio delle attività relative alla nuova struttura, dovranno essere inviati al Comune di Riva del Garda e al Settore Qualità ambientale dell'APPA i risultati delle misure post-operam eseguite presso il ricettore più prossimo, identificato dalla sigla “R1”, sia delle immissioni sonore, sia di quelle delle vibrazioni, rappresentative delle condizioni di esercizio più gravose”*.

Ai fini della tutela della qualità dell'aria, nel corso dell'istruttoria si è rilevato quanto segue.

Per quanto concerne le emissioni convogliate, viene confermato l'utilizzo di un filtro a maniche e non si rilevano criticità legate all'aumento dei rifiuti trattati.

Per quanto riguarda le emissioni diffuse, sono già attuate idonee misure di mitigazione, quali la pavimentazione delle aree di transito, la pulizia periodica delle aree, una velocità ridotta di transito dei mezzi, il mantenimento di un'altezza di carico/scarico minima, la copertura di cumuli e container e l'eventuale inumidimento del materiale prima della movimentazione e/o triturazione. Non si ritiene necessario introdurre ulteriori misure di mitigazione rispetto a quanto già in essere.

Per quanto concerne il potenziale impatto odorigeno, considerate le caratteristiche del materiale da trattare, non si rilevano criticità.

Nel corso dell'istruttoria il Servizio Bacini montani ha rilevato che l'area esistente e quella di ampliamento risultano esterne agli ambiti di propria competenza e, per quanto

riguarda la rete di smaltimento delle acque bianche, il medesimo Servizio aveva già reso l'espressione favorevole nel precedente procedimento di AUT (Fase 1), con il rilascio degli specifici provvedimenti ai sensi del Capo I della Legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18 con la concessione.

Il Servizio Antincendi e protezione civile si è espresso favorevolmente alla realizzazione del progetto come si evince nella nota prot. n. 352794 di data 27 aprile 2026, integrata successivamente con nota n. 431158 di data 22 maggio 2026. In tali note, considerando le attività n. 13.2.b - 34.2.c - 36.2.c - 44.2.c - 53.1.b di cui al DPR n. 151 di data 1 agosto 2011, viene espresso parere favorevole all'esecuzione dei lavori previsti nel progetto presentato, subordinatamente all'osservanza della seguente indicazione:

- relazionare all'atto della SCIA antincendi sulla rispondenza dell'attività al DM 26 luglio 2022 e l'eventuale necessità di adeguamento dell'attività entro 5 anni come previsto dall'art. 5.

Il Servizio Utilizzazione acque pubbliche dell'APRIE ha esaminato le considerazioni relative all'ambiente idrico, superficiale e sotterraneo, contenute nella documentazione depositata, e ha ritenuto che l'impatto delle attività con i corpi idrici della zona e con la matrice ambientale suolo e sottosuolo possa considerarsi trascurabile.

Dai sistemi gestionali in uso al Servizio Utilizzazione acque pubbliche non si sono rilevate concessioni di derivazione d'acqua sotterranea e superficiale direttamente interessate dal progetto (centro di recupero p.ed. 3413 e particelle fondiarie interessate dall'ampliamento ed elencate a pag. 9 della relazione di screening) e, a conferma di quanto scritto nella relazione, concessioni a derivare intestate all'azienda Ralacarta S.r.l..

Preso atto di quanto previsto nella relazione di screening si rappresenta che le attività previste a progetto, dovranno essere eseguite con l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti atti alla tutela delle acque sotterranee, sorgive e superficiali eventualmente presenti nell'area interessata dall'intervento.

Considerato quanto sopra il Servizio Utilizzazione acque pubbliche dell'APRIE non ha rilevato ostative al proseguimento degli interventi in progetto e non ha ritenuto necessario l'espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale.

Ai fini viabilistici non sono emerse criticità in quanto l'accesso è configurato tramite una complanare alla "SS45bis variante Riva" che confluisce i mezzi interessati all'attività senza compromettere la fluidità del traffico e, nonostante il notevole aumento di traffico veicolare dovuto all'incremento di volume di rifiuti gestito, la circonvallazione garantisce la compatibilità con la rete infrastrutturale esistente.

In merito agli aspetti di carattere igienico-sanitario, l'U.O. igiene e sanità pubblica dell'ASUIT non evidenzia la presenza di strutture particolarmente sensibili, nel raggio di 500 metri. Permane tuttavia una certa prossimità con edifici residenziali, in particolare un'abitazione situata a circa 20 metri dal confine dell'area, che rappresenta il principale elemento di attenzione sotto il profilo della tutela della popolazione esposta.

Nel complesso, il quadro che emerge è compatibile sotto il profilo igienico-sanitario, con impatti contenuti e adeguatamente mitigati. Resta tuttavia fondamentale il rigoroso mantenimento delle misure previste, in particolare per il contenimento delle polveri (in quanto l'incremento significativo dei quantitativi trattati comporterà inevitabilmente un aumento delle emissioni diffuse) e del rumore (nonostante le lavorazioni più rumorose siano confinate all'interno di strutture parzialmente chiuse), al fine di garantire nel tempo condizioni di tutela adeguate soprattutto per i recettori più prossimi all'impianto.

Per quanto attiene agli aspetti di tutela archeologica vista l'assenza di dichiarazioni di particolare interesse storico-archeologico ai sensi del d. lgs. 42/2004 e visto

che per l'area interessata dai lavori non esistono segnalazioni di rinvenimenti di beni di interesse archeologico, è stato espresso parere positivo all'esecuzione del progetto in oggetto senza alcuna prescrizione.

Si ricorda comunque che restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 90 del d. lgs. 42/2004 circa l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Ufficio beni archeologici del Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento qualora emergano cose di interesse archeologico, nel corso dei lavori di scasso o movimento terra, e di provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nella condizione e nel luogo in cui esse sono state rinvenute. Ove trattasi di cose mobili, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino a diversa disposizione dei tecnici provinciali responsabili.

Alla luce delle considerazioni e valutazioni esposte, si ritiene che la realizzazione del progetto non comporti impatti negativi e significativi sull'ambiente e si ritiene pertanto di escludere lo svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale, nel rispetto di una condizione ambientale, delle indicazioni progettuali e normative e delle raccomandazioni descritte.

Ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- vista la domanda di attivazione del procedimento di verifica di assoggettabilità, presentata dalla società Ralacarta S.r.l. in data 2 aprile 2026 unitamente al progetto preliminare con relativo studio preliminare ambientale, nonché le successive integrazioni depositate in data 10 aprile 2026;
- preso atto che non sono pervenute osservazioni scritte ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge provinciale n. 19/2013;
- visti gli atti e documenti istruttori, come descritti in premessa;
- visto il verbale della conferenza di servizi istruttoria di data 18 maggio 2026, registrato agli atti del Settore qualità ambientale dell'APPA con repertorio n. 12/2026 di data 9 giugno 2026;
- vista la legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, ed in particolare gli artt. 3 e 5;
- vista la legge provinciale 23/1992 e s.m.;
- visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), ed in particolare l'art. 6, comma 6;
- visto l'allegato IV alla parte II del d.lgs. 152/2006, come integrato con decreto ministeriale n. 52 del 30 marzo 2015 recante le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome";
- visto l'allegato IV bis alla parte II del d.lgs. 152/2006, concernente i contenuti dello studio preliminare ambientale;
- considerati i criteri per la verifica di assoggettabilità contenuti nell'allegato V alla parte II del d.lgs. 152/2006;

- accertata l'assenza di conflitto d'interesse in capo al personale del Settore qualità ambientale di APPA coinvolto nel procedimento;
- visto l'articolo 3 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 sull'ordinamento del personale della Provincia autonoma di Trento,

d e t e r m i n a

- 1) di disporre, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 19/2013 e per le motivazioni espresse in premessa, l'esclusione dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale relativamente al progetto "Ampliamento attività gestione rifiuti in loc. Ceole" sito nel Comune di Riva del Garda, proposto dalla società Ralacarta S.r.l.;
- 2) di stabilire che l'esclusione dello svolgimento della valutazione dell'impatto ambientale è subordinato al rispetto della seguente condizione ambientale:

Condizione ambientale n. 1	
Macrofase	POST OPERAM
Fase	Successiva alla messa in esercizio delle attività della nuova struttura.
Oggetto della condizione	Entro 6 (sei) mesi dalla messa in esercizio delle attività relative alla nuova struttura, dovrà essere effettuata, presso il ricettore più prossimo identificato con la sigla "R1", una misura sia delle immissioni sonore, sia di quelle delle vibrazioni, rappresentative delle condizioni di esercizio più gravose. In tal senso si dovrà anche dare evidenza del rispetto dei limiti acustici previsti, estendendo lo svolgimento delle misure fonometriche all'abitato di Ceole, nel Comune di Arco.
Termine per il deposito della documentazione ai fini della verifica di ottemperanza	I risultati delle misure post-operam dovranno essere inviati al Comune di Riva del Garda ed al Settore qualità ambientale dell'APPA, entro 6 (sei) mesi dalla messa in esercizio delle attività relative alla nuova struttura.
Struttura deputata alla verifica	APPA – Settore qualità ambientale
Strutture e Soggetti coinvolti nella verifica	APPA – Settore qualità ambientale Comune di Riva del Garda

- 3) di stabilire che il proponente, ai fini del controllo della condizione ambientale ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale n. 19/2013, deve relazionare al Settore qualità ambientale dell'APPA con apposita documentazione contenente gli elementi necessari all'attività di verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicati al punto 2);

- 4) di stabilire, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale n. 19 del 2013, che l'efficacia temporale della verifica di assoggettabilità a VIA ha durata di 10 anni, che decorrono dalla data del presente provvedimento, termine entro il quale devono essere realizzate le opere previste dal progetto di cui al punto 1);
- 5) di demandare, ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge provinciale n. 19/2013, agli enti e alle strutture provinciali espressamente individuati al precedente punto 2) la vigilanza in ordine al rispetto della condizione ambientale prevista dal presente provvedimento;
- 6) di comunicare al proponente le seguenti indicazioni progettuali e normative / raccomandazioni emerse nell'ambito dell'istruttoria, da tenere in considerazione nei successivi iter autorizzatori/concessori, nonché nella fase di realizzazione degli interventi:
 - a) (Comune di Riva del Garda) ai fini del rilascio del permesso di costruire in deroga sul capannone esistente, p.ed. 3413 C.C. Riva, si dovranno rispettare i presupposti alla base della deroga urbanistica (rilasciata con Delibera del Consiglio Comunale n. 4/2026). La deroga, agli indici di zona, prevede in sintesi:
 - la realizzazione di una nuova tettoia sul lato est, destinata alla copertura della carta da macero;
 - una tettoia di collegamento tra i due compendi;
 - una nuova tettoia in copertura con installazione di pannelli fotovoltaici;
 - b) (Comune di Arco) valutare di prevedere un monitoraggio dei flussi veicolari, con particolare riferimento al passaggio dei camion lungo la viabilità provinciale di accesso;
 - c) (Settore autorizzazioni e controlli dell'APPA) nella successiva fase di autorizzazione (AUT), qualora nello stabilimento si voglia realizzare un impianto di distribuzione carburanti, si dovrà presentare la domanda di modifica dell'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale (Rio Bordellino), prevedendo le eventuali modifiche impiantistiche atte a raccogliere e trattare le acque reflue dilavanti tali aree. L'eventuale modifica dell'autorizzazione allo scarico deve essere ottenuta entro il 26 luglio 2028;
 - d) (Settore autorizzazioni e controlli dell'APPA e Settore qualità ambientale dell'APPA) nella successiva fase autorizzatoria dovranno essere approfonditi e dettagliati gli aspetti di gestione dei rifiuti ai fini del rilascio di tutti i titoli abilitativi ricompresi nell'AUT. Nello specifico per quanto riguarda il titolo di autorizzazione allo scarico, dovrà essere rivalutato il set di parametri analitici degli inquinanti su cui dovranno essere effettuate le analisi annuali, in funzione dei rifiuti che saranno stoccati nelle aree esterne ai capannoni, in accordo con l'U.O. per la tutela dell'acqua del Settore qualità ambientale dell'APPA;
 - e) (Settore qualità ambientale dell'APPA) per quanto riguarda le vibrazioni, risulta opportuno prevedere la loro mitigazione "alla fonte", già in fase di progettazione esecutiva, con l'adozione di sistemi di smorzamento (quali basamenti inerziali o supporti antivibranti) adeguati ad evitare o limitare i fenomeni di disturbo nei confronti delle abitazioni;

- f) (Settore qualità ambientale dell'APPA e U.O. igiene e sanità pubblica dell'ASUIT) mantenere rigorosamente le misure di mitigazione previste, in particolare per il contenimento delle polveri e del rumore, al fine di garantire nel tempo condizioni di tutela adeguate soprattutto per i recettori più prossimi all'impianto;
 - g) (Servizio Utilizzazione acque pubbliche dell'APRIE) le attività previste a progetto, dovranno essere eseguite con l'adozione di tutti gli opportuni accorgimenti atti alla tutela delle acque sotterranee, sorgive e superficiali eventualmente presenti nell'area interessata dall'intervento anche se non evidenti dai gestionali in uso del Servizio;
 - h) (Servizio Antincendi e protezione civile) relazionare all'atto della SCIA antincendi sulla rispondenza dell'attività al DM 26 luglio 2022 e l'eventuale necessità di adeguamento dell'attività entro 5 anni come previsto dall'art. 5;
 - i) (Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali) si richiama il dettato di cui all'art. 90 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, circa l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Ufficio beni archeologici del Servizio tecnico Soprintendenza per i beni culturali della Provincia Autonoma di Trento qualora emergano cose di interesse archeologico, nel corso dei lavori di scasso o movimento terra, e di provvedere alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nella condizione e nel luogo in cui esse sono state rinvenute. Ove si tratti di cose mobili, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione fino a diversa disposizione dei tecnici provinciali responsabili.;
- 7) di disporre la comunicazione del presente provvedimento alla società Ralacarta S.r.l., proponente dell'opera, e alle strutture provinciali e alle Amministrazioni pubbliche coinvolte nell'istruttoria;
- 8) di ordinare la pubblicazione integrale del presente provvedimento all'albo elettronico della Provincia, ai sensi dell'art. 5, comma 8, della l.p. n. 19/2013.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica o ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento rispettivamente entro 120 e 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.<Testo libero>

NDA

Il Dirigente Settore qual.amb.
f.to dott.ssa Raffaella Canepel